



# COMUNE DI ROSE

87040 - Prov. di Cosenza

ORDINANZA 36 / 2020

IL SINDACO

Premesso che:

-nella stagione estiva, come verificatosi in anni precedenti, il territorio comunale di Rose è soggetto a gravi danni a causa degli incendi che si sviluppano nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliose o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- da verifiche effettuate dagli organi competenti è emerso che in tutto il territorio e, particolarmente, nelle immediate vicinanze dell'abitato di Rose insistono parecchie aree private non coltivate che creano gravi pericoli per il divampare di incendi alla collettività;

Ritenuto, pertanto, necessario stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi nonché utili ad evitare o comunque attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 353/2000;

Visto il D.M. 20 dicembre 2001;

Visto l'art. 15 della legge n° 225/1992 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 650 del C. P.;

Visto il d.lgs. 285/92 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n° 495/92 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi pubblicato sul BURC n° 74 del 31.7.2017 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

**entro la data perentoria del 19 Giugno 2020:**

- 1) a tutti i proprietari, affittuari, possessori, enfiteuti, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ricadenti a ridosso del perimetro **del centro abitato di Rose**, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, in modo da creare una fascia di protezione di almeno **50 (cinquanta) metri lineari dai fabbricati periferici**;
- 2) a tutti i proprietari affittuari, possessori, enfiteuti, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti alle aree urbane periferiche e/o nuclei abitati, ai fondi agricoli confinanti con strade pubbliche di qualunque tipologia, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricovero bestiame, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura creando una idonea fascia parafuoco, di larghezza non inferiore a 10 metri lineari lungo tutto il perimetro dei propri confini;

**ORDINA, ALTRESÌ,**

**nel periodo compreso tra il 19 di Giugno ed il 30 di Settembre, il divieto assoluto di:**

- 3) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- 4) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- 5) ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- 6) all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
- 7) manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

**AVVERTE**

**Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,83 a 516,46 euro.**

**Nel caso di inerzia si interverrà d'autorità con addebito di spese a carico dei proprietari dei suoli ovvero di che ne ha titolo;**

**DISPONE CHE**

- a) il locale Comando Polizia Municipale, unitamente a tutte le altre forze di Polizia esistenti sul territorio comunale, sono incaricati della verifica circa l'osservanza della presente Ordinanza;
  - b) il presente atto venga reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e nelle bacheche comunali esistenti sul territorio, nonché trasmesso al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Rose, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano ed alla Procura della Repubblica di Cosenza
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 e 120 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.;

Rose, li 13.6.2020



**IL SINDACO**  
f.to **Roberto BARBIERI**